

MOZIONI

La Camera,

premessò che l'istituto per la estradizione per l'estero, secondo i nostri principi costituzionali, che rifiutano la pena di morte e tutti i trattamenti contrari al senso di umanità, deve essere informato al rispetto e alla tutela dei diritti della persona, primo fra tutti il diritto alla vita, anche per chi è responsabile di gravissimi delitti;

considerato che, attualmente, questi principi comportano la subordinazione della concessione dell'extradizione ad una duplice valutazione, rispettivamente dell'autorità giurisdizionale, sulla sussistenza delle garanzie formali di inapplicabilità e di ineseguibilità della pena di morte, e dell'autorità politica, sull'affidabilità delle garanzie date dallo Stato richiedente;

ritenuto che questa duplice valutazione, imposta sia dall'articolo 698 del codice di procedura penale sia, per quanto riguarda gli Stati Uniti, Paese che contempla nel suo ordinamento la pena di morte, dalla legge 26 maggio 1984, n. 225, di ratifica del trattato di cooperazione giudiziaria, può risolversi, in particolare per il difficile, incerto e discrezionale giudizio di affidabilità delle garanzie di non applicabilità ed eseguibilità della pena capitale, in una violazione dell'assoluto ed inviolabile diritto alla vita;

considerato in particolare che la vicenda della estradizione del cittadino italiano Pietro Venezia ha dimostrato, per le differenti valutazioni espresse dal Ministro di grazia e giustizia (che ha ritenuto affidabili le garanzie offerte dal governo americano) e dal Parlamento (che ha ripudiato le stesse garanzie come insufficienti a salvaguardare la vita dell'estradando), tutta la insufficienza della nostra disciplina della estradizione;

ritenuto che, a prescindere dal giudizio sulla legittimità di questa normativa che è chiamata ad esprimere la Corte Costituzionale proprio con riferimento al caso Venezia, è indispensabile assicurare comunque la salvaguardia della vita anche a chi, come Pietro Venezia, è accusato di un gravissimo delitto, e avviare le procedure per la modifica dei trattati di cooperazione giudiziaria con tutti quei paesi, compreso gli Stati Uniti d'America che prevedono, nell'ordinamento, la pena capitale;

impegna il Governo

comunque, a non dare esecuzione alla richiesta di estradizione del cittadino Pietro Venezia;

ad avviare le procedure per la revisione dei trattati di cooperazione giudiziaria con quegli Stati che prevedono la pena di morte, nel senso di escludere sempre e in ogni caso la consegna alle autorità di questi paesi delle « persone presenti nel territorio nazionale », anche se accusate di gravissimi delitti.

(1-00001) « Soda, Bandoli, Vignali, Bielli, Petrella, Diliberto, Lumia, Giardiello, Angelini, Galletti, Pecoraro Scanio ».

La Camera,

premessò che:

in data 27 maggio sulla *Gazzetta Ufficiale* è stata pubblicata la delibera CIPE del 13 marzo 1995, per effetto della quale i canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, se applicata integralmente, subiranno notevoli aumenti, insostenibili per i ceti sociali assegnatari di alloggi di edilizia sovvenzionata;

nel corso della XII legislatura, più volte il Parlamento è intervenuto in merito alla citata delibera del CIPE, tanto che sia la Camera dei deputati che il Senato della

Repubblica hanno approvato mozioni con le quali si impegnava il Governo al ritiro della stessa;

la maggioranza delle Regioni, nel corso del 1995, ha approvato mozioni o ordini del giorno che chiedevano il ritiro della delibera e importanti amministrazioni comunali, come quella di Venezia, annunciarono pubblicamente che non l'avrebbero mai applicata;

nel dicembre del 1995, il CIPE approvò una delibera che posticipava l'applicazione dei criteri previsti dalla delibera del 13 marzo 1995 di cinque mesi, fino al 27 aprile 1996;

alcune Regioni, nel frattempo, hanno approvato leggi regionali che pur aderendo alla delibera in merito al raggiungimento del pareggio dei bilanci degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica, hanno ritenuto di non ancorare i canoni ai valori catastali;

recentemente la legge regionale dell'Umbria è stata eccepita dal Commissario di Governo e grosse preoccupazioni sono state espresse per la possibilità che altri commissari di Governo eccepiscano altre leggi regionali, quali per esempio quelle del Lazio e dell'Abruzzo;

appare evidente che la delibera del CIPE ha provocato non solo disorientamento e preoccupazione nel milione di famiglie assegnatarie di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ma anche interpretazioni e provvedimenti legislativi da parte delle Regioni difformi tra loro, con proposte di raggiungimento del pur apprezzabile pareggio dei bilanci che non prendono a riferimento il valore catastale, come dettato dalla citata delibera;

a tutt'oggi, molte Regioni non hanno ancora approvato leggi regionali in materia di adeguamento dei canoni;

impegna il Governo:

a differire ulteriormente i termini dettati dalla delibera del Cipe del 13 marzo 1995, com'è già prorogati nella riunione del CIPE del dicembre 1995;

a convocare immediatamente una Conferenza Stato-Regioni, allo scopo di determinare nuovi criteri, tenuto conto delle proposte provenienti dalle amministrazioni regionali, e per proporre una nuova delibera che, pur prevedendo il raggiungimento del pareggio di bilancio degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica, salvaguardi il canone sociale e rapporti il canone ai redditi;

a facilitare per quanto di sua competenza, anche con un proprio disegno di legge, l'approvazione di una riforma organica dell'edilizia residenziale pubblica.

(1-00002) « Pistone, Bertinotti, Cossutta, Diliberto, Boghetta, Bonato, Brunetti, Eduardo Bruno, Cangemi, Carazzi, Maura Cossutta, De Cesaris, De Murtas, Galdelli, Giordano, Grimaldi, Lenti, Malentacchi, Manisco, Mantovani, Meloni, Michelangeli, Moroni, Muzio, Nardini, Nesi, Ortolano, Pispia, Marco Rizzo, Edo Rossi, Saia, Strambi, Valpiana, Vendola ».